

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 139      DEL 22/02/2016**

**OGGETTO:** CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SOSTITUTIVO, CONNESSO ALLA MANCATA FRUIZIONE DELLE FERIE MATURATE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 40293

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 22/02/2016	Al 08/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



ASLOlbia

**Su Proposta** del Servizio Amministrazione del Personale

**Premesso** - che con determinazione n° 714 del 14.10.2014 è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro per recesso, con decorrenza 31.12.2014, del dipendente matricola n° 40293 Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;

**Vista** l'istanza con la quale il dipendente chiede la liquidazione di n° 14 giorni di ferie maturate e non fruite, nel corso dell'anno 2014, per motivi di salute prima della cessazione del servizio;

**Preso Atto** che l'art. 19 del C.C.N.L. 1994/1997 del Comparto del 01.09.1995, al comma 15 così come integrato dall'art.4 - punto 2 - del C.C.N.L. Integrativo del 22 maggio 1997 testualmente recita "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda o Ente di Provenienza";

**Tenuto Conto** che l'art 5, comma 8 Decreto Legge n. 95/2012 - convertito nella L. 135/2012 stabilisce che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale..., sono obbligatoriamente fruibili secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi" e che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, funzionamento e raggiungimento del limite di età;

**Considerato** che il Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - con parere DPF 0040033 del 08.10.2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota prot. n° 0094806 del 09.11.2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite (posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. 95/12, convertito in L. n° 135/2012) non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità";

**Accertato** che il dipendente è stato assente per malattia ininterrottamente dal 01.08.2014 fino alla data di cessazione del servizio;

**Ritenuto** - che la mancata fruizione delle ferie in argomento non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente, ma ad un evento oggettivo di carattere impeditivo;  
- sulla scorta di quanto innanzi riportato, che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per poter procedere al pagamento sostitutivo di n° 14 giorni di

ferie - anno 2014 - maturate e non fruita alla data di collocamento a riposo in favore dell'ex dipendente n° matricola 40293;  
- di quantificare il valore economico del suddetto compenso sostitutivo in **€. 1.123,44** secondo quanto risulta dal prospetto agli atti del Servizio Amministrazione del Personale;

### **Visti**

- il D.Lgs. n. 502 del 30.12.92 e s.m.i.;
- il D.lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
- a L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10;
- il D.Lgs. n° 150/ 2009.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Per i motivi sopra espressi

### **DELIBERA**

- di liquidare all'ex dipendente matricola n° 40293, Coll.re Prof.le Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, cessato dal servizio in data 31.12.2014, il compenso sostitutivo di gg. 14 giorni di ferie, maturate non fruita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro per evento oggettivo (malattia) di carattere impeditivo ed indipendente dalla volontà del dipendente;  
- di quantificare il valore economico del suddetto compenso sostitutivo in **€. 1.123,44** secondo quanto risulta dal prospetto in possesso dell'Ufficio Amministrazione del Personale, determinato secondo quanto disposto dall'art. 8 del CCNL Integrativo del CCNL - Comparto Sanità - stipulato in data 07.04.1999.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Il Direttore: Servizio Amministrazione Del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi;

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini;

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Vittorio Masu.